

IN NOME DI S.A.R. UMBERTO DI SAVOIA, PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

13

La Sezione Speciale di Corte di Assise di Trento nelle persone di:

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Antonioli cav.uff.Giovanni | - | Presidente |
| 2. Pedrolli Fortunato | - | Giudice popolare
Sannigiare |
| 3. Gaddo Giuseppe | - | " |
| 4. Sauda geom.Giulio | - | " |
| 5. Tazzari Luigi | - | " |

con l'intervento del P.M. rappresentato dall'Avv. Enrico Cristanelli e con l'assistenza del cancelliere Giovanni Trentini, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale contro

POZZO BENVENUTO fu Bernardo e fu Angela Nicolò, n. a Occhieppo (Vercelli) il 3/2.1892, residente a Desenzano, ex tenente colonello in servizio permanente effettivo.-

detenuto dal 6 dicembre 1945 - presente

IMPUTATO

del delitto pp.dall'art.5 DLL. 27/7.1944 N.159 e art.1 DLL. 22/4.1945 N.142 in relazione dell'art.51 ~~del~~ CPMG. perchè successivamente all'8/9.1943 collaborò con il tedesco invasore favorendone le operazioni militari, avendo il 22/7.1944 in Avio quale ufficiale superiore di un reparto della divisione "Monterosa" permesso e giustificato le sevizie e l'assassinio del partigiano Amadori Ottone.

In esito all'odierno pubblico orale dibattimento renutosi in presenza dell'imputato.

Sentiti il P.M., la difesa e l'imputato, che ebbe per ultimo la parola:

15

del cimitero di Avio.

L'Amadori presentava due lesioni d'arma da fuoco, una alla testa ed una alla spalla destra: presentava la perdita di due denti, che poteva essere stata provocata sia da percosse, sia da caduta: gli erano stati inoltre tagliati, ad evidente scopo di sfregio i capelli.

Questo il tragico episodio che formò oggetto di istruzione sommaria a carico di Pozzo Benvenuto, portato a giudizio per rispondere di collabotazionismo, in relazione alla grave ipotesi delittuosa dell'art. 51 C.P.M.G.

La Corte osserva che dalle risultanze istruttorie e del dibattimento può ritenersi sicuramente accertato che nel momento, in cui avvenne l'assassinio dell'Amadori, il Pozzo non era presente.

Ancora nella mattinata e dopo che l'Amadori era stato tratto in arresto dagli alpini, il Pozzo, che di tale arresto era già venuto a conoscenza, si era recato in paese a far visita alla famiglia Cavazzani, presso la quale si trattenne a Colazione fino dopo le ore 13; in quel frattempo egli assunse informazioni tanto presso i carabinieri, quanto presso il Municipio sul conto dell'arrestato Amadori: le informazioni furono buone, tanto che il Pozzo si espresse verso i Cavazzani nel senso che era sua intenzione, appena ritornato al reparto, di mettere in libertà il giovane.

Congedatosi dalla famiglia Cavazzani, il Pozzo fece ritorno alla stazione: colà ebbe la notizia che l'Amadori, verso le ore 13.30, cioè circa nel momento, in cui egli da casa Cavazzani stava avviandosi verso la Stazione, era stato ucciso.

Il Pozzo ha dichiarato che l'assassino dell'Amadori era stato il suo dipendente Capitano Pezzolini Carlo. Questi risulta deceduto a Torino il 5 maggio 1945.

La Corte osserva che dai predetti accertamenti può ritenersi escluso che l'esecuzione dell'Amadori sia stata ordinata dal Pozzo. Ma una certa responsabilità del tragico fatto può tuttavia essere a lui attribuita.

Quale fosse lo stato d'animo degli appartenenti al reparto comandato dal Pozzo lo si desuce abbastanza dalla frase urlata, come da un branco di ossessi, da un gruppo di alpini che stavano presso il cadavere dell'Amadori: "La prima fermata in Italia, la prima vittima, il resto seguirà" (teste Bandera).

Era gente, che in quei nefasti campi di addestramento della Germania, non aveva avuto altra educazione che quella dell'odio e della crudeltà.

Il Pozzo, che conosceva indubbiamente lo stato d'animo dei suoi dipendenti, non doveva abbandonare l'Amadori in balia di quei fanatici.

Ma dove la responsabilità del Pozzo, in ordine all'addebito di collaborazione, appare in tutta la sua ampiezza, è nel tenore della lettera, colla quale il Pozzo comunicò al comune di Avio l'uccisione dell'Amadori.

A proposito è appena il caso di accennare alla giustificazione dell'imputato di aver firmato il biglietto senza conoscerne il contenuto. È un assunto, al quale la Corte non può prestar fede: anzitutto perché assurdo e inverosimile; poi perché si tratta evidentemente di un ripiego difensivo dell'ultimo momento,

mentre nel precedente interrogatorio l'imputato non si era nemmeno sognato di accennare ad una simile strana circostanza.

Con quella lettera il Pozzo avvocava a se la paternità dell'assassinio dell'Amadori esaltando e facendo quasi l'apologia del delitto, giustificato, secondo lui, dal comportamento del giovane, che eccitando gli alpini a disertare, aveva propinato il veleno nei loro animi.

Secondo il Pozzo erano veleno le idee patriottiche che il giovane Amadori aveva cercato di infondere in quei disgraziati, perchè non si lasciassero trascinare alla guerra fratricida.

In questa apologia e giustificazione dell'assassinio dell'Amadori sta tutta la responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestatogli, fatto, che nella specie integra il reato di collaborazionismo, ma non militare, bensì politico, punibile a norma dell'art. 58 C.P.M.G.

Infatti il contenuto di quella lettera diretta al Municipio di Avio tendeva indubbiamente a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano, mostrando loro quale sorte era riservata a coloro, che, come l'Amadori, tentavano di opporsi al nemico invasore.

In questo senso va affermata la responsabilità dell'imputato.

Ritiensi di applicare la pena di 12 anni di reclusione, diminuita a 10 anni per le attenuanti generiche, che possono essere accordate: l'imputato va inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici: dev'essere poi ordinata la confisca dei beni dell'imputato a vantaggio dello Stato.

P. Q. M.

18

Visti gli art. 477, 483, 488 Cpp. 29 Op., 9 DLL. 27/7.1944 N. 159:

Dichiara Pozzo Benvenuto

colpevole

del reato di collaborazionismo in relazione all'art. 58 CPME.,
così modificata la rubrica, e con le attenuanti generiche lo
condanna alla pena di 10 (dieci) anni di reclusione, al paga-
mento delle spese processuali ed all'interdizione perpetua dai
pubblici uffici:

Ordina la confisca dei beni dell'imputato a vantaggio dello
Stato.

Trento 14 febbraio 1946

Il Presidente

fto Antonioli

Il cancelliere

fto Trentini

Depositata in cancelleria il 23/2.1946

Il cancelliere

fto Trentini

Per copia conforme
Il cancelliere

